

Azioni a sostegno dello smart working in Regione Lombardia

1. Premessa

Con DGR X/5010 del 11/04/2016 Regione Lombardia ha approvato le “*Linee guida per la promozione di misure per lo smart working, per l’incremento della produttività del lavoro e per la promozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro*”, con cui, in base a quanto delineato dalla legge regionale 30/2015, ha individuato le direttrici per l’attuazione e la promozione dello smart working (azioni di sistema, sostegno all’adozione dei piani di smart working, sostegno alle misure attuative anche nell’ambito della contrattazione di secondo livello), ed ha demandato a un successivo provvedimento della Giunta regionale l’indicazione delle risorse da stanziare e la definizione, sentite le parti sociali, dei criteri per la programmazione di tali interventi.

Inoltre, il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge nazionale n. 81 del 22 maggio 2017, “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, che reca norme sul lavoro agile eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando al lavoratore al riguardo piena libertà di scelta.

In particolare, tra le principali novità introdotte dalla legge, si evidenziano gli elementi che impattano sui modelli di organizzazione del lavoro:

- la possibilità di esercitare il proprio lavoro in **forme organizzative flessibili** (fasi, cicli, obiettivi, orari, spazi, interno/esterno dell’azienda);
- la necessità di un **accordo aziendale** che ne definisca le regole;
- la necessità di un accordo scritto tra le parti che definisca i poteri di **controllo**, la **strumentazione tecnologica** di lavoro e i tempi di riposo (diritto alla disconnessione). L’accordo può coinvolgere anche i lavoratori **disabili**;
- la possibilità di assicurare al lavoratore percorsi di **apprendimento permanente**, anche prevedendo la **certificazione** di competenze in ambiti formali, non formali o informali;
- la necessità di garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e **l’assicurazione** obbligatoria.

In coerenza con quanto sopra richiamato, Regione Lombardia ha avviato un percorso di ascolto delle parti sociali e delle imprese del territorio per arrivare a una definizione dei criteri di programmazione delle azioni a supporto dello smart working.

2. Azioni a sostegno dello smart working e criteri di programmazione

Come testimoniano numerosi studi (tra questi, in particolare, quelli condotti dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano), lo smart working è insieme “filosofia manageriale” e modalità organizzativa del lavoro e della produzione, incentrata su alcuni fattori chiave che garantiscono la migliore implementazione dei Piani, e riconosciuti nei seguenti elementi:

- **Policy organizzative**
 - **Tecnologie digitali** (strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di *social collaboration*, utilizzo di *devices*..)
 - **Lay-out fisici** (adeguamento degli spazi -comprese le postazioni per disabili; organizzazione e accesso a spazi di coworking...)
 - **Stili di leadership e collaborazione** (formazione continua per lavoratori e manager, certificazione delle competenze...)

In tale contesto gli interventi a sostegno dello smart working potranno riguardare:

- a) **Azioni di sistema**, attraverso azioni che comprendano:
 - Coinvolgimento degli Enti pubblici (compresi Enti del sistema regionale);
 - Promozione di Accordi con Parti sociali a livello regionale;
 - Sostegno alle reti territoriali per la diffusione delle buone prassi.
- b) **Supporto all’Adozione dei piani aziendali di smart working**, attraverso azioni che comprendano:

- Consulenza aziendale alle PMI, per la redazione del Piano di smart working e del relativo Accordo aziendale;
 - Sperimentazione e avvio di progetti pilota, che rispettino la presenza dei fattori chiave sopra citati.
- c) **Supporto all'Attuazione dei piani aziendali di smart working**, attraverso un contributo all'acquisto di strumenti tecnologici.

3. Modalità di attuazione: azioni a supporto della promozione dello smart working

In fase di prima attuazione, le azioni finanziabili finalizzate all'adozione e attuazione dei piani di smart working per le imprese lombarde sono le seguenti:

Azioni	Descrizione dei contenuti dell'azione
a) Supporto per l'adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> • analisi organizzativa e dei processi interni aziendali • individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.) • consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti • eventuale supporto alla ridefinizione dell'organizzazione di lay-out fisici • supporto per la stesura del piano di smart working e la redazione dell'accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria • attività di formazione rivolta al management/middle management e ai dipendenti inseriti nel progetto pilota e/o che sottoscrivono il contratto di smart working successivamente all'adozione del piano di smart working • avvio e monitoraggio di un progetto pilota
b) Supporto per l'attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno all'acquisto di "strumenti tecnologici" per l'attuazione del piano

4. Modalità di realizzazione delle azioni a supporto dello smart working

Per la realizzazione dell'azione a) di cui sopra, le imprese devono rivolgersi agli operatori accreditati alla formazione e al lavoro di Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2412/2011, che potranno avvalersi anche di professionalità altamente specialistiche al fine di garantire la migliore offerta dei servizi alle imprese destinatarie. L'azione b) invece sarà implementata direttamente dalle imprese tramite l'acquisto diretto degli "strumenti tecnologici".

5. Criteri per la fruizione delle azioni a supporto della promozione dello smart working

I criteri per la fruizione delle azioni a) e b) di cui sopra sono i seguenti:

- a) Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo.
- b) Il contributo erogato per singola impresa non può superare i seguenti importi, stabiliti sulla base del numero totale di dipendenti delle sedi operative/unità produttive, localizzate sul territorio di Regione Lombardia:

Numero di dipendenti	Valore del contributo per l'adozione del piano (azione a)	Valore del contributo per l'attuazione del piano (azione b)
Da 3 a 10 dipendenti	€ 5.000,00	€ 2.500
Da 11 a 20 dipendenti	€ 7.000,00	€ 3.500
Da 21 a 30 dipendenti	€ 10.000,00	€ 5.000
Oltre i 30 dipendenti	€ 15.000,00	€ 7.500

- c) Il riconoscimento del contributo è subordinato alla definizione del Piano aziendale di smart working e alla sottoscrizione dell'Accordo aziendale o all'approvazione di un regolamento aziendale.

- d) Le tecnologie finanziate dalla misura dovranno essere strettamente funzionali all'attuazione del piano.
- e) Il contributo rappresenta un aiuto di stato per le imprese che beneficiano del supporto all'adozione del piano aziendale di smart working e, pertanto, è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli:
 - 1 (campo di applicazione);
 - 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica"¹;
 - 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, non saranno ammissibili le domande il cui valore comporti il superamento dei massimali del suddetto regolamento;
 - 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
 - 6 (controllo).

6. Criteri di selezione degli interventi

Il finanziamento/agevolazione viene assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti dai documenti attuativi.

7. Risorse

Sono destinate all'attuazione degli interventi relativi al presente documento risorse fino a € 9.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dell'Asse 1 azione 8.6.1.

Ai sensi dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito del presente avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 10) lettera a) del sopracitato Regolamento, si considera come "beneficiario" Regione Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

Tali risorse così ripartite:

Azioni	Quota risorse
a) Adozione dei piani di smart working	€ 6.000.000,00
b) Attuazione dei piani di smart working	€ 3.000.000,00
Totale	€ 9.000.000,00

8. Ulteriori determinazioni

Con successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro saranno definite le specifiche modalità attuative.

¹ Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.